



COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

DELIBERAZIONE Originale DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del Reg.

Data 22/04/2021

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019.

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 16:15 e seguenti nella solita sala delle Adunanze, in presenza e in remoto.

Alla seconda convocazione in seduta pubblica, straordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri		Pres.	Ass.	Consiglieri		Pres.	Ass.
Fargiorgio	Antonio	X		Ciccone	Salvatore		X
Di Mascolo	Pietro	X		Iudicone	Luca	X	
Di Fazio	Nicola Orlando	X		Mazziotti	Salvatore	X	
Ialongo	Tiziana	X		Palazzo	Elena	X	
Sinapi	Silverio	X		Cece	Giuseppe	X	
Ciccarelli	Anna	X		Agresti	Osvaldo	X	
Punzo	Mattia	X		Soscia	Paola	X	
Saccoccio	Stefania		X	Maggiarra	Vittoria	X	
Simeone	Enza	X					

Presenti n. 15

Assenti n. 2

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale, il **Presidente Di Mascolo Pietro** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:

☐ **Il Responsabile Servizio, per quanto riguarda la regolarità tecnica, ha espresso parere: favorevole**

☐ **Il Responsabile Servizi Finanziari, per quanto concerne la regolarità contabile, ha espresso parere: favorevole**

Partecipa il **Segretario Comunale Margherita Martino**.

Il Consiglio Comunale è svolto prevalentemente in modalità da remoto:

Alle ore 16.50 entra la Consigliera Soscia.

La Consigliera Saccoccio per difficoltà di connessione si assenta.

Il Presidente del Consiglio, il Sindaco ed il Segretario Generale sono presenti nell'aula consiliare;

i Consiglieri Ialongo – Sinapi – Ciccarelli – Di Fazio - Punzo- Simeone - Iudicone - Mazziotti- Palazzo – Cece- Agresti – Soscia - Maggiarra sono presenti da remoto.

Relaziona l'Assessore al Bilancio Dott. G. Colucci.

Dopo ampia discussione interamente riportata nel verbale n. 4 del 22 Aprile 2021,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'articolo 52 del D. Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*.
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845. *"A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate"*.
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonche' la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonche' il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446."*

Considerato che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Vista la disposizione contenuta nel comma 838 *"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147"*.

Vista la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, (ALLEGATO 1), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Ravvisata la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma.

Ritenuto di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*.

Preso atto che la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 chiarisce che l'obbligo di pubblicazione, ai sensi del comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, riguarda i regolamenti in materia di entrate aventi natura tributaria.

Ravvisata la natura patrimoniale del canone di cui trattasi che, pertanto, esclude l'obbligo di trasmissione del regolamento per la successiva pubblicazione.

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL.

Vista la Legge n. 160/2019 art. 1 - Comma 846 che così dispone: “Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari. A tal fine le relative condizioni contrattuali sono stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione dei canoni di cui ai commi 816 e 837 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante.”

Visto il contratto n. Repertorio 2127 del 17/05/2017 stipulato tra il Comune di Itri e la Società DOGRE s.r.l. ad oggetto: “Affidamento in concessione mediante procedura aperta del servizio di gestione ordinaria, di gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione degli spazi ed aree pubbliche”, inerente il periodo 01/06/2017 – 31/05/2022;

Ritenuto opportuno, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997 ed ai sensi del comma 846 – art. 1 della Legge n. 160/2019, di affidare alla Società DOGRE s.r.l, fino al 31/05/2022, data di scadenza del contratto n. Repertorio 2127 del 17/05/2017, la gestione del canone ai stessi patti e condizioni di cui al succitato contratto Rep. n. 2127/2017, con la sola variazione dell'Aggio sulle riscossioni fissato, in accordo con la succitata Società, al 32,40%;

Visti:

- l'articolo 151 del d. lgs n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione

del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021*".
- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021. *Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021.*
- l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni.

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio interessato , ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Visto il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

Dato atto del parere favorevole del Revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal D.L. 174/2012, reso con verbale n. 32 del 15/04/2021;

Con voti favorevoli n. 8 (Fargiorgio – Di Mascolo – Ialongo – Sinapi – Ciccarelli – Di Fazio – Punzo – Simeone) e con l'astensione di n. 7 consiglieri (Iudicone – Mazziotti – Palazzo – Cece – Agresti – Soscia – Maggiarra),

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
4. **di approvare** il *Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845, in allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;
2. **di procedere** alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento sul sito internet del Comune nella sezione "Regolamenti".
5. **di disporre** che il regolamento delle entrate sostituite dal nuovo Canone Unico di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di seguito indicato, resta operativo ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino al 31/12/2020:
 - Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del D. Lgs. 507/93, approvato con delibera di C.C. n. 80 del 28/12/1995.
6. **Di affidare**, ai sensi del comma 846, art. 1 della Legge n. 160/2019, alla Società DOGRE s.r.l, fino al 31/05/2022, data di scadenza del contratto n. Repertorio 2127 del 17/05/2017, la gestione del canone ai stessi patti e condizioni di cui al succitato contratto Rep. n. 2127/2017, con la sola variazione dell'Aggio sulle riscossioni fissato, in accordo con la succitata Società, al 32,40%;
7. **di stabilire** che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione dei mercati decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16

della legge 388/2000.

5. **di dare atto** che per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
6. **di trasmettere** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ai sensi dell'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019;
7. **di garantire** inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
8. **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, con voti favorevoli n. 9 (Fargiorgio – Di Mascolo – Ialongo – Sinapi – Ciccarelli – Di Fazio – Punzo – Simeone- Iudicone) e con l'astensione di n. 6 consiglieri (Mazziotti – Palazzo- Cece – Agresti – Soscia – Maggiarra).



COMUNE DI ITRI
PROVINCIA DI LATINA

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL
CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A
MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. del

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Disposizioni generali
- Articolo 3 - Presupposto del canone
- Articolo 4 - Soggetto passivo
- Articolo 5 - Commercio su aree pubbliche
- Articolo 6 - Rilascio dell'autorizzazione
- Articolo 7 - Criteri per la determinazione della tariffa
- Articolo 8 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 9 - Determinazione delle tariffe annuali
- Articolo 10 - Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 11 - Determinazione del canone
- Articolo 12 - Mercati tradizionali e mercati periodici tematici
- Articolo 13 - Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali
- Articolo 14 - Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 15 - Ravvedimento Operoso
- Articolo 16 - Accertamenti - Recupero canone
- Articolo 17 - Sanzioni e indennità
- Articolo 18 - Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Articolo 19 - Sospensione dell'attività di vendita, decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione
- Articolo 20 - Funzionario Responsabile
- Articolo 21 - Riscossione coattiva
- Articolo 22 - Regime transitorio
- Articolo 23 - Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/200, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Itri.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Commercio su aree pubbliche

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere esercitato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati.

b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette disciplinate dall'ente.

2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Responsabile del Servizio competente, la cui durata è stabilita da normative statali e regionali.

Articolo 6

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati si rinvia al quadro normativo e regolamentare vigente in materia.

Articolo 7

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) durata dell'occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 8

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali in considerazione del carattere unitario delle varie occupazioni e della rilevanza commerciale delle vie interessate dal mercato, tutte le occupazioni si considerano in un'unica categoria.

Articolo 9

Determinazione delle tariffe annuali

1. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa ordinaria, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 10

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.

2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alla tariffa ordinaria, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale per 8 ore di occupazione, la tariffa è omnicomprensiva delle riduzioni o maggiorazioni previste.

5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 11

Determinazione del canone

1. Il canone per le occupazioni di suolo pubblico ai sensi dell'art.1, comma 824 della Legge 160/2019, è determinato sulla base dei seguenti elementi:

- a) durata dell'occupazione;
- b) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- c) tipologia;
- d) finalità;
- e) classificazione della strada in ordine di importanza;
- e) zona occupata, in ordine di importanza che determina il valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni, ovvero, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

2. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo.
3. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale per 8 ore di occupazione, è applicata una riduzione del 40% sul canone complessivamente determinato.
4. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale per 8 ore di occupazione, è applicata una ulteriore riduzione del 50% della tariffa, oltre quella prevista dal comma 3, se il pagamento del canone è effettuato in modo anticipato.
5. Per le occupazioni nei mercati effettuate da "spuntisti" è previsto il pagamento del canone efficace per la valenza concessoria della graduatoria comunale e quindi per la legittimazione all'occupazione. In questo caso il pagamento del canone potrà avvenire a mezzo "tickets" rilasciati dall'ufficio come dimostrazione del diritto di occupazione che gli interessati sono tenuti a conservare e consegnare agli agenti di polizia locale.
6. In relazione a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 1 del presente regolamento, il 26,56% del canone riscosso viene convogliato nel PEF della Tari del relativo anno, a titolo di ristoro del servizio sostenuto per la raccolta di rifiuti e pulizia delle aree e degli spazi destinati ai mercati. Tale percentuale verrà rivalutata qualora dovessero variare le tariffe del canone o della tassa sui rifiuti giornaliera (Tarig).

Articolo 12

Mercati tradizionali e mercati periodici tematici

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.
2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dal quadro normativo e regolamentare vigente in materia.

Articolo 13

Occupazione per vendita al dettaglio in aree mercatali

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità è disciplinata dal quadro normativo e regolamentare vigente in materia.

Articolo 14

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice. Il versamento del canone, sino all'integrazione dello stesso nella piattaforma pagoPA, è effettuato secondo le vigenti disposizioni legislative in materia.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 258,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione (massimo 2 rate) con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione;
3. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 258,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate aventi scadenza: 31 marzo – 31 maggio – 31 luglio – 31 ottobre.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 marzo; per importi superiori a Euro 258,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate aventi scadenza: 31 marzo – 31 maggio – 31 luglio – 31 ottobre, sempreché la scadenza della concessione sia successiva ai predetti termini.
5. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l'intero o per l'importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell'atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
6. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
7. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Il versamento del canone viene effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a quarantanove centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a quarantanove centesimi di Euro.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art.16 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Articolo 15

Ravvedimento Operoso

1. In caso di omesso o parziale versamento entro le scadenze definite dal presente regolamento il soggetto passivo del canone può regolarizzare la propria posizione versando l'importo dovuto

maggiorato di una sanzione ridotta fissata in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50 della legge n. 449 del 1997

2. In caso di ritardo entro 14 giorni dalla scadenza si calcola una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore del canone più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

3. In caso di ritardo tra il 15° e il 30° giorno dalla scadenza, si calcola una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

4. In caso di ritardo oltre il 30° giorno e fino al 90° giorno, si calcola una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

5. In caso di ritardo oltre il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro l'anno in cui è stata commessa la violazione, si calcola una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

6. In caso di ritardo oltre l'anno dopo la scadenza, si calcola una sanzione pari al 4,29% e dopo due anni una sanzione del 5%.

7. Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte del Comune o del Concessionario, di cui l'interessato o gli obbligati in solido abbiano ricevuto notificazione.

Articolo 16

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 art. 1, comma 179, provvedono il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario, cui, con provvedimento adottato dal responsabile dell'ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Copia dei verbali redatti dall'organo d'accertamento, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone per gli atti di competenza.

3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge 160/2019.

Articolo 17

Sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate

nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:

a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50%, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare dell'indennità di cui alla lettera a) del presente comma, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento del canone, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997, la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo.

4. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione

Articolo 18

Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del codice civile, il responsabile dell'ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

Articolo 19

Sospensione dell'attività di vendita, decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il responsabile competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.
2. Nel caso di mancata regolarizzazione del pagamento nel predetto termine di sospensione previsto, è avviata la procedura di decadenza della concessione e revoca dell'autorizzazione

Articolo 20

Il Funzionario Responsabile

1. Il Comune provvede a nominare un Funzionario Responsabile del Canone a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma spettano al concessionario.

Articolo 21

Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Articolo 22

Rimborsi

1. I soggetti tenuti al pagamento del canone possono richiedere, con apposita istanza, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il rimborso del canone riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune, entro centottanta giorni dalla data del ricevimento della richiesta.

3. Sulle somme dovute a titolo di rimborso spettano gli interessi legali al tasso annualmente licenziato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. I predetti interessi decorrono dalla data dell'avvenuto pagamento e sino alla data della disposizione di rimborso.

Articolo 23

Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue

Il Presidente

Pietro Di Mascolo

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Martino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (art. 124 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

La presenta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D. Lg.vo 18 agosto 2000 n. 267, viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza comunale, lì, 11/05/2021

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Martino

ESECUTIVITA' (art. 134 del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

- ☐ è divenuta esecutiva il giorno 22/04/2021 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267
- ☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.Lgvo 18.8.2000 n. 267

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Margherita Martino

SERVIZIO TRIBUTI

Visto: per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Lì, 21/04/2021

Il Responsabile Servizio

Dott. Colaguori Giorgio

UFFICIO RAGIONERIA

Visto: per la regolarità contabile si esprime parere favorevole.

☐ Si attesta la copertura finanziaria della complessiva spesa di € _____ ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgvo 267/2000;

☐ Annotato impegno di spesa sulla U.E.B. n.° _____

Lì, 21/04/2021

Il Responsabile Servizi Finanziari

Dott. Colaguori Giorgio
